



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00724/2026

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2025, presentato congiuntamente, in data 27 ottobre 2025, dal sig. F. C., in qualità di Presidente della Montemurlo Jolly Calcio SSD a RL, e dai sigg. A. B. e C. N., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore [omissis], contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche al Comitato Regionale Toscana LND-FIGC, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Toscana LND-FIGC, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 22 del 2 ottobre 2025, nella parte in cui, nel riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o la Delegazione Provinciale di Prato, pubblicata sul C.U. D.P. Prato n. 1 del 1° luglio 2025 (con la quale è stata irrogata, a carico del calciatore [omissis], la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2027), è stata riformata la sanzione a carico del predetto calciatore ed è stata irrogata la squalifica fino al 30 giugno 2028.

Accoglie il ricorso e rinvia il procedimento al Giudice Federale d'Appello perché rinnovi la sua valutazione come illustrato in motivazione.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 luglio 2026.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Enrico Del Prato

Depositato in Roma, in data 21 luglio 2026.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face